

Prot. 261 v-6

Serrastretta 22/01/2018

Regolamento interno recante disposizioni sulla Vigilanza degli alunni Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni** sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico effettua la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.11.2007).

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (art. 29 comma 5, CCNL 29/11/2007).

In merito alla regolamentazione dell'entrata degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio delle lezioni si dispone che **presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Qualora nello stesso turno sia possibile fruire del servizio di altri collaboratori scolastici, questi avranno cura di sorvegliare il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Si dispone l'accoglienza all'interno dei locali scolastici degli alunni pendolari dal momento di arrivo con lo scuolabus fino all'inizio delle lezioni a cura del collaboratore scolastico in servizio.

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso avvicinarsi degli
Regolamento vigilanza alunni I.C. Serrastretta - allegato P.O.F. 2017-2019

insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante.

Sempre **per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni**, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata 5 minuti prima dell'inizio della lezione.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso agli Uffici Amministrativi.

4. Vigilanza durante l'intervallo.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata **dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione**, permanendo sulla porta dell'aula per poter controllare sia gli alunni presenti all'interno della stessa che nel corridoio. I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

L'uso di cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole è permesso sotto la stretta vigilanza degli insegnanti.

5. Vigilanza durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la sorveglianza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, avendo cura di affidarli ai genitori o a persone adulte da loro espressamente delegate. Qualora nessun adulto abbia preso in consegna l'alunno, questi va riaccompagnato all'interno dei locali scolastici e affidato al collaboratore scolastico che avrà cura di allertare immediatamente gli Uffici Amministrativi.

Sarà cura degli insegnanti organizzare una fila ordinata per gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus.

6. Vigilanza degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto.

L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche..

7. Vigilanza sugli alunni che non usufruiscono del servizio trasporto

Alla luce delle novità normative contenute nella legge 172/2017, di conversione del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, art. 19 bis relative alle modalità di entrata e di uscita degli studenti e delle studentesse i genitori possono chiedere l'autorizzazione come di seguito specificato:

1. si concede, dietro regolare istanza presentata dai genitori al Dirigente Scolastico nei modi e nelle forme comunicate agli stessi, l'autorizzazione all'entrata e all'uscita degli studenti dalla scuola secondaria di primo grado in piena autonomia e quindi senza l'accompagnamento e/o la presenza del genitore;
2. l'autorizzazione concessa dal dirigente scolastico esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza permanendo tale obbligo solo in situazioni temporanee e imprevedibili di ricomparsa del rischio.
3. salvo valutazione specifica, non saranno autorizzati all'entrata e all'uscita secondo le disposizioni di tale delibera gli allievi minori di 10 anni o con basso grado di maturità psicofisica accertata o che manifestino comportamenti particolarmente problematici e/o antisociali
4. le autorizzazioni si intendono revocate, anche senza comunicazione, in caso di improvviso mutamento dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

8. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa.

La vigilanza degli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio. Di norma a ciascun docente è affidato il gruppo classe. Ove il numero di alunni per classe sia inferiore a quello disposto dalla normativa vigente per la formazione delle classi/sezioni è prevista la possibilità di ampliare il numero di alunni affidati a ciascun docente fino al limite massimo di 27.

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004)

Per poter garantire la sicurezza degli alunni, si dispone quanto segue:

1. Per la sostituzione dei colleghi assenti in questo segmento orario si procederà seguendo i criteri stabiliti per l'intera giornata scolastica
2. Se, per qualsiasi motivo, non fosse possibile trovare un sostituto al collega assente, l'insegnante presente in classe/sezione sarà coadiuvato, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici.

7. Vigilanza sui "minori bisognosi di assistenza".

La vigilanza sui "minori bisognosi di assistenza", nella fattispecie, alunni portatori di handicap psico-fisico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate dagli Organi Collegiali e ratificate dal Decreto del Dirigente Scolastico.

Per le escursioni a piedi, cioè uscite delle scolaresche, nei dintorni della scuola, con finalità didattiche ricreative, per mete o con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire il consenso degli esercenti la patria potestà familiare sugli alunni, espresso e firmato sul libretto personale o su apposito modello fornito dalla Segreteria.

Per l'organizzazione delle visite guidate e i viaggi di istruzione si fa riferimento a quanto prescritto dalla Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a 2 alunni disabili.

Sarà richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe/sezione. È necessario acquisire il **consenso scritto da parte dei genitori**.

Il giorno del viaggio dovrà essere portato **un elenco nominativo degli alunni** partecipanti distinto per classe/sezione.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, **non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni**.

9. Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio.

- Prestare il primo soccorso
- Attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola
- Chiamare, se necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno
- Dare immediata comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.
- La segreteria provvederà a comunicarlo alla Assicurazione convenzionata con l'Istituto e all'INAIL.
- **Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.**

10. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente che il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

11. Vigilanza degli alunni in casi eccezionali

In casi eccezionali e imprevisti, come ad esempio neve o ghiaccio che rendano impraticabili le strade e difficoltoso il normale funzionamento didattico, e non siano intervenute ordinanze di chiusura dei locali scolastici dall'Amministrazione Comunale, si dispone quanto segue:

1. in caso di massicce assenze di personale gli alunni verranno affidati ai docenti presenti, coadiuvati dai collaboratori in servizio, a prescindere dalla classe frequentata;
2. ove il Comune anticipi il servizio dei trasporti, i genitori degli alunni pendolari verranno avvisati direttamente dal personale amministrativo;
3. qualora l'autista dello scuolabus, dopo aver prelevato gli alunni dalle loro abitazioni, ritenga impraticabile la strada e riconduca gli alunni a casa, senza aver raggiunto la sede scolastica, la responsabilità di vigilanza degli alunni ricade sull'Amministrazione Comunale;
4. allorché lo scuolabus raggiunga la scuola e gli alunni vengano accolti all'interno dei locali, la responsabilità di vigilanza è affidata alla scuola e, qualora l'Amministrazione comunale ritenga di dover riaccompagnare al più presto gli alunni presso le loro abitazioni a causa di prevedibili peggioramenti meteorologici, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

In questi casi permane per i genitori l'obbligo di rendersi reperibili e aver cura di mantenere la comunicazione con gli uffici al fine di evitare qualsiasi pericolo per l'incolumità del minore.

12. Norme finali

Il presente Regolamento é parte integrante del Regolamento di Istituto e fa riferimento ad esso per quanto non esplicitamente citato.

Il presente Regolamento è parte integrante del POF 2016/19 approvato dal Collegio dei docenti e adottato con delibera n. 147 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 01/12/2014.

**Modifica (Art. 6 e Art. 7) dal Consiglio D'istituto in data
14/12/20178 con delibera 254**

Il Dirigente Scolastico
(Dott. Antonio Caligiuri)
f.to a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 della legge 39/1993